



COMUNE DI VIGGIANO
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 131 DEL 11/07/2017

Art. 1 Oggetto e riferimenti normativi

Art. 2 Costituzione del fondo

Art. 3 Procedura per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche

Art. 4 Pubblicità

Art. 5 Assicurazioni obbligatorie

Art. 6 Rapporti con altri Enti Pubblici

Art. 7 Articolazione dell'incentivo per funzioni tecniche

Art. 8 Destinatari e limiti dell'incentivo per funzioni tecniche

Art. 9 Liquidazione

Art. 10 Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e riferimenti normativi

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della determinazione e della ripartizione dell'incentivo delle funzioni tecniche. Riferimenti legislativi del presente regolamento sono:

L'art. 102, comma 6, del nuovo codice appalti, approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che così stabilisce: *“6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”*

L'art. 113, comma 3, del nuovo codice appalti, approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che così stabilisce: *“3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”*

L'art. 113, comma 4, infine del nuovo codice appalti, approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che così stabilisce: *“4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”*

Il nuovo codice estende la disciplina degli "incentivi" anche a servizi e forniture, con particolare riferimento alle attività di controllo sull'esecuzione, escludendo dagli stessi, come già attualmente per i LL.PP., il personale dirigente.

La norma in questione non rientra tra quelle soggette a disposizioni transitorie o a atti attuativi dell'ANAC e pertanto è immediatamente operativa.

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici all'interno degli stessi uffici.

Art. 2 Costituzione del fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi, acquisti e prestazioni.

L'entità del Fondo viene stabilita sulla base del costo preventivato dei progetti delle opere e dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi pubblici.

Il medesimo Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004 e ss.mm.

Art. 3 Procedura per l'attribuzione dell'incentivo per funzioni tecniche

Al fine di procedere alla programmazione, realizzazione e collaudo dei lavori, dei servizi e delle forniture è possibile costituire, se necessario e/o opportuno, un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno, secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità dei lavori, servizi e forniture.

La composizione, sia in senso qualitativo sia quantitativo, sarà determinata dal Responsabile dell'Area competente per materia, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, con atto di affidamento di incarico, provvedendo, contemporaneamente, all'impegno della spesa relativa al Fondo.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che si occupano:

- 1) della *programmazione della spesa per investimenti*;
- 2) della *verifica preventiva dei progetti*;
- 3) della *predisposizione e del controllo delle procedure di bando*;
- 4) della *esecuzione dei contratti pubblici* oltre al *responsabile unico del procedimento*;
- 5) il *direttore dei lavori e dell'esecuzione in caso di servizi o forniture*;

- 6) *l'ufficio di direzione dei lavori ove costituito;*
- 7) *il collaudatore tecnico amministrativo* ovvero di verifica di conformità;
- 8) il collaudatore statico ove necessario;
- 9) i loro collaboratori interni i dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Nell'atto di incarico viene:

- a) individuata l'opera, il servizio, la fornitura da programmare e realizzare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;
- b) identificato l'importo del costo preventivato dell'opera, del servizio, della fornitura;
- c) stimato l'ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento;
- d) fissato il termine da assegnare al Gruppo di Lavoro per la consegna degli atti e per l'esecuzione e collaudo dell'opera, del servizio, della fornitura;
- e) individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), la figura professionale ed i compiti assegnati, individuando, altresì, le funzioni di supporto esterne all'area e la percentuale complessiva di loro competenza;
- f) prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti;

Il Fondo viene computato su ogni singola opera, singolo servizio, singola fornitura, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico e pertanto iscritto nel capitolo di spesa.

Art. 4 Pubblicità

L'atto di costituzione del gruppo di lavoro sarà pubblicato nell'albo pretorio online dell'Amministrazione.

Art. 5 Assicurazioni obbligatorie

L'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati, ai sensi di legge. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative. Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati della progettazione. Eventuali scoperti di garanzia (franchigie) saranno sostenuti a carico dell'Amministrazione.

Art. 6 Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo per l'incentivo per funzioni tecniche.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione, che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento *del 50%* del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7

Articolazione dell'incentivo per funzioni tecniche

Il Fondo (F), per tener conto dell'entità dell'opera, del servizio, della fornitura, è calcolato sulla base del suo costo preventivato (C) sulla base delle seguenti aliquote:

Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	F = 2%
Per lavori, forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria	F = 2% della somma rientrante nella soglia comunitaria + 1,5% della somma eccedente la soglia comunitaria

Il Fondo sarà finanziato unitamente al quadro economico dell'opera, del servizio o della fornitura.

L'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi della tabella che precede costituisce l'incentivo per funzioni tecniche.

Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Il 20% del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- implementazioni delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico;
- svolgimento di corsi di formazione e partecipazione a seminari di aggiornamento;
- svolgimento di dottorati di ricerca o partecipazioni a master, previa sottoscrizione di convenzioni con Università ovvero enti di formazione;

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi di importo superiore a € 15.000,00.

Art. 8

Destinatari e limiti dell'incentivo per funzioni tecniche

L'incentivo per funzioni tecniche è previsto esclusivamente per le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità;
- collaudatore statico.

L'incentivo per funzioni tecniche è attribuito nelle seguenti misure:

LAVORI PUBBLICI	
ATTIVITÀ GENERALE	Quota percentuale
1) Attività di programmazione della spesa per investimenti	2%
2) Verifica preventiva dei progetti e validazione	6%
3) Predisposizione e controllo degli atti di gara	15%
4) Responsabile unico del procedimento	35%
5) Direzione dei lavori	27%
6) Collaudo tecnico amministrativo, accertamento della regolare esecuzione o verifica di conformità	5 %
7) Collaudo statico	10 %

FORNITURE E SERVIZI	
ATTIVITÀ GENERALE	Quota percentuale
1) Attività di programmazione della spesa per investimenti	2%
2) Predisposizione e controllo degli atti di gara, predisposizione e validazione del progetto	18%
3) Responsabile unico del procedimento	35%
4) Direzione dell'esecuzione	35%
5) Collaudo tecnico amministrativo, accertamento della regolare esecuzione o verifica di conformità	10 %

Nel caso una o più attività non vengano svolte, oppure siano interamente affidate all'esterno, la relativa quota non viene distribuita e va ad incrementare la quota del 20% destinata al fondo per l'innovazione.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono in rapporto alla singola attività specifica la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività.

I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che in rapporto alla singola attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.), svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parti di atti ed attività che caratterizzano l'intero procedimento.

Ai collaboratori viene destinata una quota parte dell'attività specifica pari al 15% della corrispondente aliquota.

Ai componenti dell'ufficio di direzione dei lavori cui sono demandati compiti di direttore operativo o ispettore di cantiere viene riconosciuta una quota parte pari al 30% della corrispondente aliquota stabilita per la direzione dei lavori.

Qualora si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti nelle attività oggetto di incentivazione sarà effettuata una ripartizione fra di essi in base alle attività effettivamente espletate da ognuno.

La ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche è operata dal Responsabile dell'area competente fra i dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Art. 9 Liquidazione

La liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche relativo alle attività indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 della tabella concernente i lavori pubblici e ai punti 1 e 2 della tabella riguardante forniture e servizi, nonché il 50% della quota relativa all'attività di RUP del precedente art. 8 può essere disposta al momento dell'aggiudicazione dell'affidamento. La restante quota può essere liquidata proporzionalmente con l'emissione dei SAL o dei pagamenti intermedi fino ad un massimo del 90% del compenso incentivante spettante.

Il restante 10%, all'approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero al termine dell'esecuzione della fornitura o del servizio.

Prima di effettuare la liquidazione dell'incentivo per le funzioni tecniche sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per la applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Nel caso di incremento dei *costi* rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il singolo compenso, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto e tale importo costituirà un' economia di spesa per l'ente.

Nell'incremento dei costi non sono considerate gli atti aggiuntivi a seguito di approvazioni di perizie di varianti ai sensi dell'art.106 D.Lgs. 50/2016.

Parimenti, nel caso di scostamento dei *tempi* di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art.107 D. Lgs. 50/2016 o le eventuali proroghe concesse , il compenso viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art.31, c. 12, D. Lgs. 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali, significando che il documento di programmazione, corredato della successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato.

Il provvedimento di liquidazione verrà adottato dal responsabile dell'area interessata ove non direttamente interessato, negli altri casi, stante l'obbligo di astensione, dal Segretario Generale.

In sede di liquidazione e prima dell'emissione del mandato da parte del servizio finanziario si dovrà verificare che il soggetto destinatario del compenso non abbia superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. In quest'ultimo caso fa capo al dipendente interessato di comunicare l'entità di eventuali incentivi percepiti da altre amministrazioni al responsabile del servizio finanziario, con apposita dichiarazione.

Art. 10 Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG per ciascuna area secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dalla Giunta Comunale, quale allegato al Regolamento dell'Organizzazione degli uffici e dei servizi, si applica ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il *19.4.2016*, purché sia stata prevista la voce nel quadro economico.

Per i progetti approvati prima di tale data trova applicazione la previgente normativa regolamentare.